



COMUNE DI GAZZO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

COMUNALE IN MATERIA DI TRIBUTI

LOCALI: DISCIPLINA INTERESSI,

COMPENSAZIONI ED IMPORTI MINIMI

(ART. 1 COMMI 165, 167 E 168 LEGGE

296/2006 - FINANZIARIA 2007).

INDICE

- Art. 1 Misura degli interessi
- Art. 2 Importi minimi per le attività di accertamento e rimborso
- Art. 3 Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali
- ~~Art. 4 Incompatibilità~~
- Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1

Misura degli interessi

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Si specifica che la misura annua degli interessi per i tributi locali si intende modificata coerentemente con le variazioni del tasso legale.

Art. 2

Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 167 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune esclusivamente per il medesimo tributo.

Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio, che emette il provvedimento di rimborso, autorizza, sempre nel medesimo atto, la compensazione.

Art. 3

Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di € 5,00.

Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda il versamento dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, il limite minimo è fissato in € 5,00. Qualora l'importo fosse superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare del tributo.

Per quanto attiene l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), il limite minimo di € 5,00, specificato al comma precedente, è da intendersi come il tributo totale dovuto su base annua.

Art. 4

Incompatibilità

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari dell'Ente che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007, con particolare alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.